



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA

Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

ATTORI: Mr. Letizia, Vd. Ad. Tm., Vd. Sonia Marina, Vd. Tm. (avv.

Salotti)

Conclusioni: Foglio allegato

CASO

Sent. ____/____

Cont. ____/____

Cron. _____

Rep. _____

Sentenza assunta ex art. 281 c.p.c. il

it

Depositata il

Il Cancelliere

Oggetto:

CONVENUTO: Mg. AM. (avv. Chitti)

Conclusioni: Comparsa di risposta

FATTO E DIRITTO

- rilevato che, i quattro attori sono rispettivamente madre (Mr. Letizia), padre (Vd. Tm.), sorella (Vd. Sonia) e fratello (Vd. Ad. Tm.) di Vd. Rosanne Jane, povera ragazza ritrovata uccisa il 1/3/2991, all'età di 19 anni, presso il casello ferroviario di Fiorenzuola D'Arda.

In relazione a tale fatto, il convenuto Mg. AM. è stato condannato per omicidio doloso con sentenza passata in giudicato il 5/4/1995; e sempre con tale sentenza, lo stesso Mg. è stato altresì condannato a rifondere agli attuali attori, costituitisi parte civile nel procedimento penale, i danni patrimoniali e non patrimoniale da liquidarsi in separata sede civile.

Promuovendo la presente controversia, gli attori chiedono quindi al giudice civile di quantificare detti danni.

Resiste il Mg., per un verso eccependo la prescrizione dell'azione; per altro verso, contestando alcune delle poste risarcitorie domandate;

- ritenuto che, l'eccezione di prescrizione è infondata.

Sul punto, si osserva che, nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine di prescrizione decennale *ex* articolo 2953 c.c., decorrente ovviamente dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, non già al termine quinquennale *ex* articolo 2947 comma tre c.c., atteso che la condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce un'autonoma statuizione contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via

strumentale rispetto alla successiva determinazione del *quantum* (Cass. n. 4054/2009, Cass. n. 8154/2003).

Ciò posto, non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, la prescrizione sia decennale, proprio perché vi è condanna generica al risarcimento del danno in sede civilistica. Pertanto, essendo la sentenza passata in giudicato il 5/4/1995 ed essendo la prescrizione stata interrotta il 1/2/2001 (cfr. raccomandata di cui all'allegato 1 fascicolo di parte attrice), la proposizione della domanda risarcitoria con citazione notificata il 19/1/2010, risulta tempestiva rispetto al

termine prescrizione;

considerato che, venendo al merito, il danno non patrimoniale può essere conteggiato sulla base dei parametri liquidatori cd. del Tribunale di Milano, che qui si intendono applicare in quanto condivisibili ed adeguati, e comunque ritenuti dalla stessa Suprema Corte il metro della corretta liquidazione del danno

non patrimoniale (in questi termini Cass. n. 12408/2011, nella sostanza confermata e ribadita dalla successiva Cass. n. 14402/2011).

Pertanto, per i genitori Mr. Letizia e Vd. Tm., tale danno può essere quantificato in € 200.000 ciascuno così come richiesto in citazione, somma ricompresa tra quella minima di € 154.350 e quella massima di € 308.700 secondo le citate tabelle; mentre per la sorella e per il fratello Vd. Sonia e Vd. Ad. Tm., il danno va quantificato in € 75.000, somma mediana tra quella minima di € 22.340 e massima di € 134.000 sempre secondo le citate tabelle.

Su tali somme capitali, che integrano all'evidenza un debito di valore in quanto poste risarcitorie, così come da domanda ed in base ai principi generali, vanno riconosciuti, secondo la pacifica giurisprudenza, rivalutazione ed interessi sulla somma stessa via via rivalutata, dalla data del fatto, *id est* il 1/3/1991, al saldo.

Tuttavia, essendo la somma capitale già calcolata all'attualità ed in ragione della difficoltà di procedere alla devalutazione, in piena aderenza all'insegnamento dalla Suprema Corte, gli interessi possono essere calcolati sulla somma integralmente rivalutata, ma da un momento intermedio tra il fatto e la sentenza, *id est* il 1/1/2002.

Quanto al danno patrimoniale, liquidato in solido a favore di tutti gli attori, esso va quantificato in € 14.660,78 per danno emergente derivante da spese di lite sostenute (cfr. pag. 5 citazione) ed in € 4.025,36 per spese funerarie (cfr. all. 3 fascicolo di parte), e quindi in un totale di € 18.686,14, somma non rivalutata e sulla quale vanno quindi riconosciuti rivalutazione ed interessi sulla cifra via via rivalutata, dal 1/3/1991 al saldo.

Non può invece essere riconosciuta né la richiesta somma di € 547,27 per spese mediche, non essendovi prova che esse siano state sopportate in relazione ai fatti per cui è causa; né la richiesta somma di € 100.000 per mancata contribuzione economica, non essendovi prova che la povera Rosanna Jane provvedesse, o comunque avrebbe provveduto in futuro una volta raggiunta la piena capacità economica, a mantenere i propri genitori ed i propri fratelli, né essendo ciò evincibile sulla base di una ragionevole presunzione *ex art. 2729 c.c.*;

- osservato che, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in aderenza alla nota presentata, sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta ed a favore dei vittoriosi attori in solido tra loro.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- condanna Mg. AM. a pagare a Mr. Letizia € 200.000, oltre interessi legali dal 1/1/2002 al saldo;
- condanna Mg. AM. a pagare a Vd. Tm. € 200.000, oltre interessi legali dal 1/1/2002 al saldo;
- condanna Mg. AM. a pagare a Vd. Sonia € 75.000, oltre interessi legali dal 1/1/2002 al saldo;

condanna Mg. AM. a pagare a Vd. Ad. Tm. € 75.000, oltre interessi legali dal 1/1/2002 al saldo;

condanna Mg. AM. a pagare a Mr. Letizia, Vd. Tm., Vd. Sonia e Vd. Ad. Tm., in solido tra loro, € 18.686,14, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma

via via rivalutata dal 1/3/1991 al saldo;

- condanna Mg. AM. a rifondere a Mr. Letizia, Vd. Tm., Vd. Sonia e Vd. Ad. Tm., in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.130,73 per rimborsi, € 2.620 per diritti, € 11.100 per onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP.

Piacenza, 30/1/2012

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI